

Compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Nuovo aggiornamento per il software CIM17



COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, NEI COMUNI DEL SISMA DEL CENTRO-ITALIA E NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
Art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

Il [software CIM17 \(Versione: 2.0.7 del 08/07/2020\)](#) consente la compilazione dei seguenti crediti d'imposta: credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015), credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-

quater del decreto legge n. 8 del 2017) e credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

E' inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

Nella nuova versione (2.0.7) prevista l'abilitazione delle richieste dei crediti anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti (codici Ateco 52).

Si ricorda che l'[articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. "Decreto Rilancio"](#), al comma 5 ha esteso l'agevolazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – fermo quanto previsto dal comma 107 del medesimo articolo – **anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.**

Si ricorda che l'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 sia concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#). In particolare, l'articolo 14 del regolamento disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Tale articolo precisa che le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché vengano soddisfatte le condizioni, sia generali che specifiche, stabilite dal regolamento stesso.

La [relazione illustrativa](#), con riferimento al citato comma 5, afferma che tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del [Regolamento UE 651/2014](#), si intendono escluse dal credito d'imposta le sole classi di Codice Ateco 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio, **al fine di chiarire che il codice Ateco 52 rientra invece nell'agevolazione prevista**. La relazione evidenzia la necessità di chiarire che, tra le attività incentivabili all'interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all'innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il **codice 52. "magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti"**.

Normativa e prassi

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294](#), recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017](#)», pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017](#), recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017](#)», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017](#): con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

[Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108,](#)

[della legge n. 208/2015](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016:](#) *«AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016](#)»*

Aggiornata la guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Pubblicato il ["vademecum"](#) delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una [guida](#) per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria. Il [documento](#) diffuso sotto forma di circolare tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2019.

Viene confermata l'esposizione argomentativa che segue

l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2020 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse.

La guida richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La [circolare](#) contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità e conservare. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.

Tutte le guide pubblicate dall'Agenzia delle entrate

[Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

[Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle

persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

[Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

[Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 19 E dell'8 luglio 2020](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

Tax credit vacanze: le regole di utilizzo

Bonus vacanze ad ampio raggio: può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano indicati nella fattura emessa dall'unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. E può essere utilizzato presso un'impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast). È quanto chiarito dalla circolare n.18/E, firmata oggi (3 luglio 2020) dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Il Cdm vara il decreto Semplificazione. Approvati, in esame definitivo, un tris di decreti legislativi su interessi finanziari dell'Ue, efficienza energetica e impegno a lungo termine degli azionisti

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Il testo costituisce un intervento volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attività di impresa.

Il decreto legge approvato interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:

semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
semplificazioni procedurali e responsabilità;
misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;
semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

La rinegoziazione del canone di locazione trova spazio nel Modello RLI

Comunicare la variazione di un contratto di locazione o di affitto diventa più facile. La rinegoziazione del contratto, sia in caso di diminuzione che di aumento del canone, può essere comunicata all'Agenzia delle entrate direttamente via web con il Modello RLI senza bisogno di recarsi allo sportello. La nuova versione del Modello, di agevole compilazione, è da oggi (3 luglio 2020) disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. Resta ferma la modalità di presentazione "agile" prevista per la richiesta di servizi essenziali in via semplificata, mediante Pec o e-mail.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2020

In questo numero:

- la rilevanza fiscale della correzione di errori contabili;
- l'importanza delle parole (anche) in ambito tributario;
- la nota di variazione IVA anche in assenza di insinuazione al fallimento;
- il "nuovo" obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale;
- la detrazione per la riqualificazione energetica di immobili esistenti relativi all'impresa;

- la plusvalenze immobiliari (analisi di recenti documenti di prassi e arresti giurisprudenziali).
-

Split payment fino al 30 giugno 2023. L'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti

Il 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio **che estende fino al 30 giugno 2023** l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello *split payment* come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Il Consiglio ha nel frattempo raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione, che sarà formalmente adottata e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Lo *split payment* continuerà ad applicarsi quindi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 sull'Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. (Così, comunicato stampa MEF n. 158 del 3 luglio 2020)

Professionisti e *split payment*

Si ricorda che l'articolo 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 ([in "Finanza & Fisco" n. 17/2018, pag. 1266](#)), ha previsto l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, *split payment*, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in pratica i compensi dei professionisti). Nel dettaglio è stato introdotto un comma 1-sexies al citato articolo 17-ter, del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 col quale si dispone che le norme in tema di *split payment* non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell'articolo 17-ter se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973. In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti sono stati nuovamente esclusi dall'applicazione dello *split payment* (come previsto dalla disciplina originaria). Le norme hanno trovato applicazione dalle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

Per saperne di più:

Legislazione

[**Ampliamento dell'ambito di applicazione dello *split payment*: le modifiche alle disposizioni di attuazione**](#)

[**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018:**](#) «*Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)*»

[Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015:](#) *«Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»*

Prassi

Allargamento dell'ambito applicativo del c.d. "split payment"

[Split payment dal 2018. La guida per individuare i nuovi soggetti verso cui si applica](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018:](#) *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti -Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art. 3, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – D.M. del 09/01/2018»*

Bonus affitti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Dal 13 luglio ok all'opzione per

la cessione tramite comunicazione via web

L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi alcune tipologie di crediti d'imposta, secondo quanto previsto dal D.L. Rilancio a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Un provvedimento firmato oggi (prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020) dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini approva il modello che i beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi (introdotto da D.L. Cura Italia) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (previsto dal D.L. Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l'opzione della cessione del credito. Il modello andrà inviato tramite un'apposita funzionalità nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il D.L. Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).

**Da oggi online il
Bonus Vacanze: fino al 31
dicembre 2020 puoi richiedere**

e spendere il contributo fino a 500 euro

A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 con l'app IO potrai richiedere e spendere il Bonus Vacanze previsto dal Decreto Rilancio (art. 176 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) come misura di sostegno al turismo interno dopo l'emergenza Covid-19.

Potranno ottenere il Bonus Vacanze i nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40.000 euro.

L'importo del Bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare:

500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone;

300 euro per quelli composti da 2 persone,

150 euro per quelli composti da 1 persona.

Maggiorazione Irap e addizionale Irpef in Calabria e in Molise. Le istruzioni delle Entrate su come applicarle

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato che nell'esercizio

2019 la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari.

Quindi, per l'anno d'imposta 2020, in queste Regioni si sono realizzate le condizioni per l'applicazione automatica delle maggiorazioni dell'aliquota Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.

Locazione commerciale nuova sottoscritta nel 2019. La cedolare può essere scelta anche nelle annualità successive

Con la risposta n. 198 dell'1° luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di optare per regime della "cedolare secca negozi" in relazione ai contratti di locazione "nuovi" stipulati nel corso del 2019 e per il quale, in sede di prima registrazione, è stata scelta la tassazione ordinaria. In pratica, qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è ancora possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità contrattuali successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (salvo l'utilizzo della cd. remissione in bonis di cui all'articolo 2 del DL 16/2012, entro 30 giorni dalla

scadenza di ciascuna annualità).

Il D.p.c.m. con la mini proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IVA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, il D.P.C.M. (di seguito riportato) che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza al 30 giugno è stato prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto

Rilancio". Pronti i codici tributo per regolarizzare l'indebita percezione

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd "Decreto Rilancio", ha introdotto all'articolo 25 (in "Finanza & Fisco" n. 16/2020, pag. 776) un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza di tutti i requisiti.

Ai contribuenti è consentita la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020, per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), ha istituito i seguenti codici tributo:

"8077" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";

"8078" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";

"8079" denominato "Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Sconto in favore dei beneficiari del Bonus vacanze. Istituito dal 1° luglio 2020 il codice tributo “6915” per il recupero

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze.

Come ricorda il citato documento Agenziale, il decreto Rilancio all'articolo 176, ha riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast (di seguito “fornitori”), nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 176. Il credito è utilizzabile nella misura dell'80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

17 del 2020

In questo numero:

- gli aspetti fiscali della donazione d'azienda;
 - il deposito di documenti (decisivi) in seconde cure;
 - il contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”;
 - le novità degli ISA per il periodo d'imposta 2019;
 - gli effetti IVA del mandato senza rappresentanza;
 - la sospensione delle regole sulla riduzione del capitale per perdite.
-

Nuovo obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale. Le istruzioni delle Entrate

Dal prossimo 1° luglio il contraddittorio preventivo sarà obbligatorio per alcune tipologie di controlli. Con la circolare n. 17 E del 22 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti, dall'ambito applicativo ad ampio raggio delle nuove regole ai casi di esclusione e ad alcuni aspetti legati all'iter del procedimento, come la “motivazione rafforzata” che l'Agenzia deve fornire nel caso di mancato accoglimento dei chiarimenti e dei documenti prodotti dal contribuente.

Contribuenti ISA e forfetari: in arrivo DPCM di proroga al 20 luglio

Per tener conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Contributi a fondo perduto ex art. 25 D.L. "Rilancio" alle imprese già in difficoltà: (per ora) l'Agenzia delle

entrate dice no se la perdita è di oltre metà del capitale

Nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, le Entrate nel delineare le condizioni da verificare per accedere al contributo a fondo perduto che il D.L. "Rilancio" (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ha destinato agli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, al paragrafo 7, ha precisato che le disposizioni dell'articolo ex art. 25 D.L. 34/2020 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», e successive modifiche.". Un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all'economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Quadro che tuttavia conferma, salvo modifiche, (vedi infra) che "l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (1) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26/06/2014, pag. 1)". Di conseguenza, tra i soggetti esclusi dai contributi a fondo perduto si dovranno inserire anche le imprese, che a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà.

Tax credit vacanze: approvato il provvedimento delle Entrate con tutti i passaggi per lo sconto del servizio turistico

L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal "Decreto Rilancio" (art. 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

L'agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismo e bed&breakfast.

Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro, da utilizzare per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Tutte novità degli Isa per il periodo d'imposta 2019. In

caso di basso punteggio evidenziare le cause nel campo “note aggiuntive”



Con [circolare n. 16 del 16 giugno 2020](#), l'Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti in ordine all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Oltre ad una analisi di tutti gli interventi effettuati sugli ISA in relazione al periodo d'imposta 2019, compreso un approfondimento in tema di **attribuzione di rilevanti premialità ai contribuenti** che presentano un punteggio ISA adeguato, nella sezione delle risposte ai quesiti, ribadito che "il contribuente, soprattutto nel caso in cui l'applicazione degli ISA determini un **basso punteggio di affidabilità**, ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo Note aggiuntive del software di applicazione "Il tuo ISA", particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, seppur non annoverate tra quelle che per legge o per decreto determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l'applicazione degli indici".

Questo perché, l'**attribuzione di un determinato punteggio non comporta, di per sé, l'attivazione di attività di controllo.**

Pertanto, è consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite "*note aggiuntive*" presenti nel *software* di compilazione. (Cfr. risposta che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato in un [*question time \(n. 5-02753\) in Commissione VI Finanze della Camera \(Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019\)*](#)).

[**Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 E del 16 giugno 2020**](#), con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l'anno 2019 – Modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto – Nuove cause di esclusione – Novità della modulistica – Ulteriori dati forniti dall'Agenzia per consentire l'applicazione degli ISA – Gli ISA evoluti e il *software* "*Il tuo Isa 2020*" – Indicazioni operative relative al funzionamento del *software* per il periodo d'imposta 2019 – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all'applicazione degli Isa al periodo d'imposta 2019 – Ultime disposizioni attinenti agli Isa (Articolo 148 del decreto legge n. 34/2020) – Risposte a quesiti – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – DM 24/12/2019 – DM 28/02/2020 -Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30/01/2020 – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30/04/2020

[**Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d'imposta 2019. Il provvedimento che disciplina le**](#)

condizioni per l'applicazione dei benefici

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020:](#)

«Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019»

**Tributi locali. La
sospensione dei termini
relativi all'attività degli
uffici degli enti impositori
non blocca la notifica degli
atti di accertamento
esecutivi**

Con [risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020](#), il Dipartimento delle finanze precisa che gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate **sono legittimati, a norma dell'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo** – che racchiudono in sé l'atto di accertamento e quello esecutivo – anche durante il periodo di sospensione, previsto dall'art. 68, che termina il 31 agosto 2020, dal momento che quest'ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.

Nel documento interpretativo evidenziato che “la novità più rilevante della riforma della riscossione, contenuta nella legge di bilancio 2020, è costituita **dall'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'accertamento esecutivo, già previsto dal 2011 per gran parte dei tributi erariali, anche per gli atti degli enti locali**. L'avviso di accertamento è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero delle entrate patrimoniali. Ciò vuol dire che non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell'ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private concessionarie).

Pertanto, spiega il Dipartimento delle finanze, “nell'ambito dell'applicazione del richiamato art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 tale atto possa rientrare **solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b)**, dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, del D.Lgs. n. 159 del 2015. Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per

il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti”.

Di conseguenza, “gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020”.

[Link al testo della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 6 del 15 giugno 2020](#), con oggetto: TRIBUTI LOCALI – Accertamento e riscossione – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori – Ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché accertamenti esecutivi ex art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Artt. 67 e 68 del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27

Cdm. Proroga di 4 settimane della Cassa integrazione e novità anche per il Reddito di emergenza

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 15 giugno 2020, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l'intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio”. Attiva la procedura per l'invio dell'istanza

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto, previsto dal "decreto Rilancio" (DI n. 34 del 19 maggio 2020), è destinato ai titolari di attività d'impresa, di lavoro autonomo e agricole. Consiste nell'erogazione di una somma commisurata alla diminuzione di fatturato causata dall'emergenza Coronavirus.

Richiedi il contributo

Entra nell'area tematica
Contributo a fondo perduto

È attiva la procedura per l'invio dell'istanza: la richiesta si può inviare dal **15 giugno al 13 agosto**; gli eredi, invece, possono presentarla **dal 25 giugno al 24 agosto**.

Link (sito dell'Agenzia delle entrate) **alle procedure d'invio:**

- Se vuoi predisporre e inviare l'istanza in autonomia devi disporre delle credenziali SPID oppure *Entratel/Fisconline* o CNS
[Accedi con SPID – Entratel/Fisconline – CNS](#)
- Se vuoi predisporre e inviare l'istanza in qualità di intermediario con delega al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche*"
[Accedi con delega a Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche](#)
- Se vuoi predisporre e inviare l'istanza in qualità di intermediario con delega al "Cassetto fiscale"
[Accedi con delega a Cassetto fiscale](#)

Gli utenti che usano il Desktop telematico possono predisporre le istanze tramite il *software* e trasmetterle

attraverso il canale *Entratel*.

Per saperne di più:

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020](#), con oggetto: «Decreto “Rilancio” – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Link sito Agenzia delle entrate)

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 0230439/2020](#), recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 10 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Guida operativa – pdf](#)
[Vademecum – pdf](#)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2020

In questo numero:

- il principio di derivazione rafforzata;
 - il nuovo credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione (ex art. 1, commi 198 e ss., Legge di bilancio 2020);
 - la territorialità IVA per le prestazioni di servizi;
 - l'abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto relativa al 2020;
 - il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per soggetti con forte diminuzione del fatturato;
 - il contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. "Rilancio".
-

Contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite IVA. In una circolare i chiarimenti delle Entrate

Pronti i chiarimenti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, l'agevolazione che il D.L. "Rilancio" ha destinato agli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". Nella circolare n. 15/E firmata oggi (13/06/2020) dal Direttore Ernesto Maria

Ruffini, le Entrate delineano in maniera particolareggiata i passi da seguire, le condizioni da verificare e ulteriori precisazioni utili per accedere al contributo.

Lavoro: Catalfo-Gualtieri, in uscita decreto legge per garantire continuità della cassa integrazione

“Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze stanno redigendo un decreto legge, che sarà all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio dei Ministri, che permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti finora approvati dal Governo di anticipare le ulteriori 4 settimane previste.

Ciò permetterà di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito. In questo modo accompagniamo la ripartenza delle imprese più colpite dall’emergenza epidemiologica tutelando i loro dipendenti”.

È quanto affermano in una nota congiunta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri

Contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Pronto il decreto

Firmato il decreto dell'Ufficio per lo sport che rende accessibile il Fondo destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d'intesa siglato tra l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro.

In particolare, nell'allegato 1 del citato decreto, fissati i «Criteri per l'accesso ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche».

Si ricorda che la presentazione delle domande di accesso alla misura sarà possibile attraverso una piattaforma web il cui indirizzo verrà pubblicato sul sito dell'Ufficio per lo sport in data 15 giugno 2020.

In Gazzetta il D.P.C.M. che autorizza la ripresa di ulteriori attività. Negli allegati le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2020, n. 147, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Di seguito alcune delle misure in vigore dal 15 giugno.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale

teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

Fase 2: Agenzia riscossione, dal 15 giugno 2020 sportelli aperti su appuntamento

agenzia delle entrate-Riscossione comunica che a partire dal 15 giugno procederà con la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio.

Per garantire l'operatività nel pieno rispetto delle disposizioni e dei protocolli sanitari in vigore, l'ingresso agli uffici dell'Agenzia potrà avvenire solo tramite appuntamento che i contribuenti interessati potranno fissare utilizzando il servizio "Prenota ticket" disponibile nel sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e nell'App Equiclick.

Nell'attuale periodo di sospensione delle attività di notifica delle cartelle e delle procedure di riscossione, fissato fino al prossimo 31 agosto dal Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) in ragione dell'emergenza Coronavirus, i servizi di sportello saranno limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili di tipo informativo e consulenziale, mentre non verranno erogati i servizi di pagamento che continueranno a

essere disponibili attraverso gli altri canali digitali e tradizionali (internet, banche, Poste, tabaccai).

Anche in questa prima fase di riapertura al pubblico degli sportelli, l'operatività dell'Ente diretto da Ernesto Maria Ruffini rimane quindi maggiormente incentrata sul modello "digitale" attraverso i servizi online, sempre disponibili h24, e con i consueti canali di ascolto dedicati all'assistenza contribuenti.

Contributo a fondo perduto al via. Approvato il modello per la richiesta. Dal 15 giugno possibile inviare la domanda

L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio.

In attuazione dell'articolo 25 del Decreto, un provvedimento di oggi (10 giugno 2020) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, definisce i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.

In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato – dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un'apposita procedura web che l'Agenzia delle Entrate attiverà all'interno del portale Fatture e Corrispettivi del

sito www.agenziaentrate.gov.it.